Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione entro il termine prescritto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 85)

Dispositivo

1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione / Lussemburgo

(Causa C-61/07)

«Inadempimento di uno Stato — Meccanismo diretto a permettere di monitorare le emissioni di gas a effetto serra — Attuazione del protocollo di Kyoto»

Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa comunicazione entro il termine prescritto del rapporto contenente le informazioni richieste dall'art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 280/2004/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto — Informazioni relative alle previsioni nazionali sulle emissioni di gas a effetto serra e alle misure adottate per limitare e/o ridurre tali emissioni

Dispositivo

1) Non avendo trasmesso le informazioni richieste dall'art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 280/2004/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno all'obbligo ad esso incombente in forza di tale disposizione.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.